

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO *ex* ART 700 ed *ex* 414 C.P.C.**

Della docente **EVA SANFRATELLO**, nata a Palermo il 09/09/1972, CF: SNFVEA72P49G273K, rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione in relazione al presente procedimento all'indirizzo PEC: **studiolegaleavvocatofasano@pec.it**.

**CONTRO**

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna , Via Guido Reni, 4, 40125 Bologna
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale dello Stato di Via A. De Gasperi, 81, 90146 Palermo.

**FATTO**

Al fine di comprendere l'illegittimità del potere amministrativo oggi censurato, appare utile analizzare il piano delle sequenze fattuali che ha interessato la vicenda in esame – **in relazione al piano nazionale di mobilità docenti 2016/2017**, soffermandoci opportunamente sui seguenti elementi:

- A) La ricorrente è docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo *ex* L. n. 107/2015.
- B) La ricorrente, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE (cfr. **All. 1**).
- C) Giova a tal riguardo evidenziare che la ricorrente, prima dell'immissione in ruolo era inserita nelle GAE della provincia di Palermo, **con un punteggio piuttosto elevato** (cfr. **All. 2**).
- D) In particolare, nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la mobilità 2016/2017, la ricorrente, avendone pieno titolo, indicava tutti i servizi svolti ed i titoli posseduti, nonché, le precedenze in sede di mobilità, poiché lavoratrice madre, coniugata, **con figli minori di 6 e 10 anni** (cfr. **All. 2**).
- E) La ricorrente ha, quindi, maturato nelle GAE di appartenenza un punteggio che le avrebbe permesso di rimanere nell'ambito della Provincia di Palermo (*id est*: anzianità, titoli e preferenze). Punteggio, si noti bene, del tutto non considerato ai fini della mobilità, in difetto di congrua e razionale motivazione.
- F) Il MIUR, infatti, **ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla ricorrente. Tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.**
- G) **Ed infatti, si registra in danno della ricorrente: Disparità di trattamento – Violazione del diritto soggettivo della ricorrente - poiché sono rimaste in provincia di Palermo, numerose colleghe aventi un punteggio inferiore rispetto a quello accumulato dalla ricorrente e senza alcuna precedenza!**

- H) Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (cfr. **All. 3** Ordinanza Tribunale di Trani sulla mobilità 2016/2017, oltre recentissimi precedenti giurisprudenziali di accoglimento in giudizi ex 700 aventi medesimo *thema decidendum* a quello per cui oggi è causa).
- I) Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa oggi formalizzata nell'atto impugnato è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale.
- J) Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza? Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014? A ben vedere una negazione illegittima, irrazionale e priva di congrua motivazione.
- K) L'assegnazione della ricorrente nell'ambito Emilia è illegittimo poiché nelle fasi della mobilità sono state riconosciute illegittime precedenze **NON AMMESSE DALLA STESSA LEGGE 107/2015** ad altri docenti, appartenenti a fase differente della ricorrente. Cosa è accaduto, quindi? Su deroga normativa, con l'ordinanza ministeriale 241/2016 (**all. 4**) i vecchi assunti in mobilità professionale e territoriale interprovinciale, **HANNO PRECEDUTO LA RICORRENTE**, assunta da piano di assunzioni straordinario di cui alla L. 107/2015, nella sequenza delle fasi della mobilità 2016/2017!
- L) **Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.** Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE),** come la ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in

via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità!

**Ed ancora, nel caso della ricorrente, si registra quanto segue:**

- A) La ricorrente è madre di minori (cfr. **All.5**), nonché, moglie. Il trasferimento dei minori insieme alla mamma ha implicato un'intollerabile e prematuro sradicamento degli stessi dal proprio ambiente originario, **l'ingiusta privazione della figura paterna** (il marito è costretto a rimanere a Palermo per lavoro – cfr all. 6 – Occorre precisare, invero, che è Sovrintendente della Polizia Penitenziaria e lavora presso il Provveditorato del Ministero della Giustizia di Palermo, i suoi anni di permanenza al Nord li ha fatti all'inizio della sua carriera. Lo stesso, invero, è riuscito a scendere a Palermo grazie al superamento di un concorso specialistico, quindi, la scelta di vita familiare è stata quella di rimanere a Palermo, consci del fatto che con uno stipendio fisso di 1300 euro circa al mese, non vi sarebbero stati problemi di ordine economico) - la separazione da tutte le persone e/o cose divenutegli familiari. Insomma, un cambiamento di vita troppo drastico e quindi psicologicamente dannoso per dei bimbi di appena 6 e 10 anni!
- B) Ed ancora: chi si potrebbe occupare dei minori quando la madre è impegnata nelle ore scolastiche? Non dimentichiamo che il trasferimento coatto in ha determinato l'esigenza di affrontare nuove ed ingenti spese. Con una retribuzione di 1.300 Euro mensili, UN MUTUO - **cfr. all. 7** - la docente non potrebbe permettersi di affrontare i costi di gestione per una baby sitter. **Senza trascurare la circostanza delle spese impreviste (spese mediche, spostamenti per tornare in Sicilia). Si consideri, inoltre, che il costo della vita nell'Emilia è certamente più elevato rispetto a quello oggi documentabile nella provincia di residenza della ricorrente.** Da qui, invero, la violazione del principio di giusta retribuzione di matrice costituzionale.
- C) La docente, attesa la grave *deminutio* economica, non può PIU' offrire ai propri figli - attesa la permanenza in Emilia Romagna - DEI PRESUPPOSTI DI UNA ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA che invece, avevano nella provincia di residenza: cure mediche private, la possibilità di poter fare uno sport che possa loro consentire uno sviluppo fisico armonico, il capriccio – del tutto legittimo per un bimbo abituato ad averlo – di un giocattolo – una pizza il sabato sera con mamma e papà e altro che nella normalità appare



banale e che, oggi, per la ricorrente, non lo è più. Ciò perché il costo della vita è elevatissimo a Modena. I prezzi di un piccolo appartamento, senza nessuna pretesa, sono più cari, i costi per sostenere la spesa quotidiana, sono notevolmente elevati.

- D) Una banale considerazione. Se la docente ha uno stipendio di 1.300 euro, deve pagare la rate del mutuo, deve pagare l'affitto dell'immobile a Modena, a fine mese non le rimarrà più nulla per mantenere la propria persona ed i propri figli in Emilia. A fine mese si ritroverà con 300,00 Euro che non basteranno neppure per coprire i costi e le spese vive.
- E) Quindi, dopo tanti anni di precariato svolti tutti a Palermo, per scelta familiare, la docente, in eccesso di potere ed in totale azzeramento del punteggio maturato, è stata costretta a cambiare sede lavorativa. Il ché è ingiusto e privo di base legittimante! Vi è stato un dispendio economico notevole, giacché, oltre a pagare il mutuo della casa in cui la famiglia risiede, ha dovuto prendere in locazione una casa a Modena, nonché, pagare la retta scolastica (**cfr. All. 8**) per il figlio presso la scuola dell'infanzia, che è privata poiché non ha trovato posto in quella statale vicino casa.
- F) Donde, la ricorrente, che per meritocrazia ha sudato ed ottenuto un posto di lavoro, si trova costretta a rasentare la soglia della povertà, quando, attesi gli studi ed il percorso documentato, avrebbe diritto alla conduzione di un'esistenza libera e dignitosa per se ed i propri cari.
- G) Se avesse avuto contezza anteriore, certamente, non avrebbe reso il proprio impegno con l'Istituto di Credito per l'acquisto della prima casa in Sicilia. Immobile, si noti bene, frutto di enormi sacrifici. A tale contratto si è, infatti, aggiunta la locazione dell'immobile a Modena. Spesa imprevista ed esosa. La docente non può più mantenere ben due immobili, poiché gli stipendi della famiglia non lo permettono! E' non è certo per capriccio personale che si trova ad affrontare tali ingenti spese! È il principio, affermato nell'art. 36, comma 1, Cost., in forza del quale: *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”*. Questa norma accoglie due principi fondamentali: a) il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (principio della retribuzione proporzionata); b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una



esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione sufficiente o della retribuzione familiare).

- H) **Ed ancora. I bambini soffrono per l'assenza del padre, hanno subito un danno biologico: sono diventati iperattivi, hanno difficoltà ad addormentarsi, la notte si svegliano cercando dei punti di riferimento noti quali la propria stanza con i loro oggetti familiari e non trovandoli piangono, rifiutano di uscire di casa per paura che possa succedere loro qualcosa e non capiscono perché sia successo tutto ciò, perché la loro vita sia stata stravolta all'improvviso** e, soprattutto, perché il loro papà non può stare vicino ad essi.
- I) Dignità, quindi, annientata in modo del tutto illogico, incoerente ed in eccesso di potere, anche in violazione dei più basilari standard comunitari. Né può pensarsi ad un – solo temporaneo – **trasferimento del marito che ha svolto già un concorso pubblico per avvicinarsi alla sua famiglia a Palermo**. Per cui, oggi, sarebbe impossibile oltre che contraddittorio nei riguardi del proprio datore di lavoro, rinunciare a tale posto di lavoro per trasferirsi con la moglie a Modena, anche in relazione alla grave crisi economica e all'elevato tasso di disoccupazione.
- J) Ecco che allora, si profila nel caso in esame la violazione del principio posto dall'art. 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare e agevolare “la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose” e di “proteggere” la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.
- K) La sussistenza del *periculum* in mora, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza ed attualità del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della salute, della famiglia, della maternità, della paternità e dell'infanzia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, **che medio tempore continua a prodursi in capo alla docente, già trasferita. Il danno è infatti attuale.** In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.
- L) Non è tutto: **il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile**. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente, la quale, anche a fronte di una



pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con il coniuge o, ancora peggio, in caso di mancato trasferimento in Sicilia con la propria famiglia. Del resto, per evidenti e sin troppo ovvie ragioni, non è neppure lontanamente ipotizzabile l'allontanamento – anche solo provvisorio - della sola mamma dalla famiglia, che rischierebbe di compromettere irrimediabilmente l'equilibrio psichico dei minori. **In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto, già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente.**

## **DIRITTO**

### **QUANTO AL FUMUS BONI IURIS**

**I MOTIVO: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL RICORRENTE - ILLEGITTIMITÀ' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI, IN SEDE DI MOBILITÀ, DEI DOCENTI ASSUNTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016, SECONDO IL PIANO STRAORDINARIO FASE B E C LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015**

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016, la ricorrente - che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e che ha un punteggio elevato (**punteggio da GAE**), ai fini della mobilità, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012, ha subito una gravissima lesione del proprio diritto soggettivo (cfr. vedasi Bollettini dei trasferimenti allegati).

**L 'art. 6 del CCNI (cfr. All. 10) ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.**

E ' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente, il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Palermo, riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, **e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.**

Vediamo, quindi, cosa è accaduto.

La mobilità concretizzatasi in danno della ricorrente ha definitivamente formalizzato l'illegittima suddivisione in fasi, in sede di mobilità, **dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, secondo il piano straordinario fase B e C Legge 107/2015.** Quest'anno le operazioni di mobilità del personale scolastico si sono svolte secondo nuovi criteri previsti in sede di contrattazione collettiva che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo una articolata distinzione in fasi e sotto fasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (G.A.E. o G.M. da concorso 2012) e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Ciò è assolutamente ingiusto e *contra legem*, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 **erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE della ricorrente.** Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente.

L 'art. 6 del CCNI, rubricato "*Fasi dei trasferimenti e passaggi* ", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l 'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sotto fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE - statuendo quanto segue: "*1. Le operazioni di mobilità territoriale*



*e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità , su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano*

*assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.*

Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti. a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali . Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A. b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M . (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n.

107/2015, per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito . c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C. d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito , in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C . Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”* , partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Invece, l'art.6 del CCNI, sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”* , a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, ... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto , otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ... .”*

Mentre, la prerogativa prevista della legge, **ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE (ricorrente)**, era solo su ambito provinciale e non su scuola. E la differenza non è di poco conto. **Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità a**

**di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l' a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito.**

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito, ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, **se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.** Con la conseguenza che, in ogni caso, in carenza di posti disponibili nella provincia di Lecce, concorrendo a livello nazionale, senza nemmeno comprendere per carenza assoluta di trasparenza le relative modalità su cui si è fondato il c.d. "algoritmo" per la individuazione delle sedi, la ricorrente si è vista assegnata la sede definitiva nell'Ambito Territoriale Emilia che, invero, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Palermo.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Palermo, **riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello del ricorrente.**

Donde, le disposizioni contenute nel C.C.N.I e nella pedissequa O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 **presentano numerosi profili di illegittimità** nella misura in cui determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che presentano domanda. In particolare, i riflettori sono oggi puntati sulla seconda fase dei movimenti (punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI – termini per la presentazione delle domande dal 9 al 30 maggio –

prorogato al 2 giugno) che interessa potenzialmente tutti i docenti di ruolo. In questa fase, infatti, verranno trattate: – le domande volte ad attribuire la sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da G.a.E. che da G.M. concorso 2012). Tali domande sono state trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. **Ed invero, mentre per i docenti assunti da G.M. concorso 2012 è prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della Provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da G.A.E. è negata tale possibilità e potranno solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza. Ciò ha determinato per la ricorrente un grave pregiudizio!**

**Motivo per cui il Tar Lazio, sez. Terza Bis, all'udienza del 23 Giugno 2016, ha sospeso, con ordinanza resa in un giudizio patrocinato dalla scrivente difesa, l'ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 nella parte in cui tale atto ha concretizzato di fatto tale disparità di trattamento! (cfr. all. 9). Anche il Giudice Amministrativo, quindi ha rilevato la presenza del *fumus* e del *periculum*.**

Non si comprendono le ragioni oggettive che legittimano la scelta di consentire solo ai docenti provenienti da G.M. la possibilità di confermare la titolarità in quella determinata Provincia, costringendo invece quelli assunti da G.A.E. a scegliere in sede di mobilità i 100 ambiti/Province dove potranno essere trasferiti in base a **criteri non conosciuti** e potendo beneficiare dei posti rimasti liberi dopo i trasferimenti dei colleghi assunti da concorso che hanno chiesto la conferma della sede provinciale. Ciò ha determinato che tutti i docenti **neo immessi in ruolo – tra cui la ricorrente - si sono accontentati dei posti eventualmente residui nell'ultima fase della mobilità.** Il quadro sopra descritto palesa le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria di quest'anno determinerà ed ha determinato nel comparto scuola. Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che hanno accettato il trasferimento in sedi scolastiche distanti dal proprio Comune o, peggio ancora, dalla propria Regione, e che sono stati costretti ad abbandonare famiglia e affetti affrontando peraltro notevoli costi per vivere in un'altra città.

Da qui un'autentica discriminazione perché priva di base legittimante. Per di più essa si pone in palese violazione dei principi di autorganizzazione fissati dal decreto legislativo 165 del 2001. Invero, ciò che distingue agli occhi della legge le categorie in esame, non è la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ovvero l'anno 2015/2016. Quel che conta è **bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario assunzionale**. In sostanza, mentre costoro hanno ottenuto l'assunzione in virtù di una legge speciale non finalizzata a risolvere un problema sociale, i ricorrenti, al pari dei colleghi assunti entro l'anno scolastico 2014-2015, di tale beneficio non hanno goduto e sono stati assunti sull'organico di diritto con le ordinarie procedure dell'articolo 399. Ed è la categoria di appartenenza a contare, perché la categoria rispecchia appunto fatti di valore per l'ordinamento giuridico, cioè a dire di essere stati assunti secondo procedimento ordinario, e quindi secondo regole ordinarie che rispecchiano la normalità delle cose, e il fatto di precedere in graduatoria i beneficiati dalla sanatoria”. Insomma, che differenza giuridica ci può mai essere tra i ricorrenti e i docenti assunti entro l'anno 2014/2015? “Entrambi si muovono all'interno della medesima situazione giuridica, costituita dall'assunzione con procedure ordinarie. Per realizzare il delitto perfetto, quindi, dello stravolgimento totale della macchina amministrativa scolastica, indi, **in data 8 aprile 2016 (cfr. all. 10)** è stato stipulato dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto, ad eccezione della GILDA-UNAMS, il **Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017**, a cui faranno seguito le modifiche all'art.1, comma 108, della legge n.108/2015, introdotte con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell'art.1-bis D.L. n.42/2016, a sua volta inserito in sede di conversione della legge n.89/2016, ampiamente illustrate in precedenza. Prima di occuparci del CCNI dell'8 aprile 2016 sulla mobilità, tuttavia, è il caso di analizzare la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto “gerarchico” tra le fonti di diritto *in subiecta materia* di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla legge n.107/2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell'articolo unico, disposizioni che si sono limitate a delineare l'organico dell'autonomia con la ripartizione dell'originario ambito territoriale provinciale dell'organico di diritto in ambiti territoriali

subprovinciali (che hanno sostituito l'ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale subprovinciale, su cui operare dall'anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente. La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt.462-466 del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli artt.467-469 del T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente in caso di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (art.467, comma 1). Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'art.464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall'art.465 D.Lgs. n.297/1994. L'art.470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art.475 dello stesso Testo unico.

E' anche noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l'art.40, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n.165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

Le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 1, CCNI dell'8 aprile

2016 *«le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.»*. Quindi, in buona sostanza, il CCNI dell'8 aprile 2016 poteva operare nei confronti dei docenti assunti nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario della legge n.107/2015, in deroga alle disposizioni di cui all'art.399, commi 1-2, D.Lgs. n.297/1994, solo in quanto *«docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva»*, dal momento che soltanto i docenti delle fasi "0" e "A", peraltro arbitrariamente in base a disposizioni amministrative e non alla norme legali e contrattuali (che lo vietavano e lo vietano), potevano essere considerati tra i soggetti *«immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del dlgs 297/94»*. Tuttavia, l'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi "B" e "C" del piano straordinario (e di tutti gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016).

A questo punto l'art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 inventa, *contra legem*, la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni: *«3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo*



*ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.».* Al CCNI 8 aprile 2016 seguirà immediatamente la contestuale O.M. n.241/2016. In buona sostanza, l'art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 ha violato gli artt.399, comma 3, 436, 462, 467, 470, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l'art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge.

Né le modifiche all'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, introdotte in sede di conversione con decorrenza dal 29 maggio 2016 dall'art.1-bis D.L. n.42/2016, possono essere utilizzate a sanare *ex post* l'illegittima mobilità professionale imposta ai docenti delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo dal CCNI dell'8 aprile 2016, confermando invece le predette modifiche, per le ragioni già ampiamente illustrate, la strumentalità, l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'illiceità dell'intera operazione "congiunta" di reclutamento e di mobilità professionale *extra ordinem*. Ovviamente, era sufficiente una semplice operazione informatica e un sistema operativo di non particolare complessità per realizzare quanto previsto dall'art.1, comma 73, della legge n.107/2016, cioè l'assegnazione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), dell'articolo unico della stessa legge agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (sostituendo cioè l'indicazione dell'ambito comunale in cui la sede definitiva è allocata con il nuovo ambito territoriale, coincidente con il territorio comunale o dimensioni più ampie subprovinciali), senza effettuare alcuna mobilità professionale che, peraltro, è stata consentita anche agli assunti nelle fasi "0" e A" per l'anno scolastico 2015/2016 ma soltanto a domanda, pur essendo espressamente vietata dall'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994.

**Pertanto, previa declaratoria di nullità dell'art.2, comma 3, CCNI 8 aprile 2016 nella parte in cui hanno obbligato decine di migliaia di docenti a presentare domanda di mobilità professionale vietata dall'art. 399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 per la già avvenuta assegnazione definitiva della sede in cui era stato superato il periodo di formazione e prova, potrà essere adito il Giudice del lavoro della nuova sede di destinazione in cui si è preso servizio il 1° settembre 2016, in sede ordinaria con istanza cautelare di reintegrazione nella precedente sede “definitiva”, di dichiarare illegittimo e radicalmente nullo per violazione di norme imperative di legge il trasferimento “coatto” del docente della fase “B” o “C” in sede lavorativa distante centinaia di chilometri dalla sede lavorativa in cui aveva diritto ad operare stabilmente.**

La deroga viola e disapplica il comma 73 che ha previsto mobilità di tutti i docenti (indistintamente anche per gli assunti precedentemente alla sua emanazione e senza alcuna distinzione in fasi) su **ambito territoriale**. Indi una illegittima **mobilità su sede scolastica** e non su ambito per il solo personale docente assunto ante 2015. **Il MIUR, avrebbe dovuto fedelmente riprodurre nell'Ordinanza impugnata, l'impostazione normativa di cui ai commi 73 e 108 - visto anche il limite alla contrattazione collettiva di cui al comma 196 - riproducendo fedelmente, ai fini della mobilità territoriale, il principio di partecipazione paritetica alle fasi di mobilità territoriale. L'opzione su sede, pertanto, ammessa solo per i docenti ante 2015 è totalmente illegittima.**

Da qui, pertanto, la violazione dei principi costituzionali che riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; La libertà delle scelte professionali è, pertanto, mezzo essenziale di sviluppo della personalità, nei termini di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione. Se e è vero che gli artt. 4 e 35 della Costituzione, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, tuttavia, nella fattispecie, può fondatamente ritenersi che il MIUR ha esercitato il proprio potere in modo non confacente al dettato normativo.



ANGELA MARIA FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

**D'altronde, la ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – ed in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto e quindi di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Palermo.**

**E tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo essendo tale punteggio superiore a quello posseduto dai docenti provenienti dalla GM del concorso 2012.**

E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo della clausola 4. Già perché il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la valutazione di tutti gli anni di servizio svolti dalla ricorrente. Appare *primo oculi* evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio e del punteggio in GAE, a fini della mobilità, comporta una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01". E che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria.

**II. MOTIVO: MANCATA TRASPARENZA E MALFUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LVO 33/2013**

La trasparenza, prima ancora di essere un diritto *pro veritate*, è una condizione di fiducia nei rapporti tra Amministrazione e cittadino. Si ribadisce in tale sede l'esigenza della trasparenza dei risultati finali, ma in effetti un quadro completo e probante delle nomine effettuate per il momento non si è visto. **Alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato elenchi e nominativi, ma complessivamente è prevalso il lato oscuro indecifrabile dell'algoritmo sull'intero sistema scolastico.** Ed invero, il criterio adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cosiddetto "ALGORITMO", per l'individuazione degli Ambiti Territoriali Nazionali ai fini dello svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, non è mai stato reso noto, e dunque risulta violato da parte dell'Amministrazione resistente il principio di trasparenza. L'algoritmo utilizzato per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013.

Sono numerosi i docenti che, nonostante abbiano un maggior punteggio rispetto ad altri colleghi appartenenti alla medesima fase di mobilità, sono stati trasferiti a centinaia di chilometri dalla propria residenza, con il conseguente distacco da famiglia e affetti. L'impossibilità di conciliare lavoro e vita familiare sta imponendo la durissima decisione di rinunciare al ruolo, in considerazione anche del fatto che i costi ingenti per far fronte ad una nuova sistemazione e alle continue spese di viaggio verrebbero coperti a malapena dallo stipendio mensile che, mediamente, si aggira intorno ai 1300 euro.

Le tabelle pubblicate sul sito del Miur fanno sorgere più di un sospetto sulla correttezza del calcolo dei requisiti. Se un docente con 30 anni di servizio raggiunge 160-170 punti, difficilmente si spiegano i punteggi tra i 200 e i 775 punti – ben visibili semplicemente riordinando le tabelle per punteggio- presenti a centinaia sulle tabelle ministeriali della scuola secondaria di primo grado, segno evidente che l'algoritmo è impazzito o, più probabilmente, non ha retto l'ingente immissione di dati.

Non possono esserci ombre sulla correttezza delle modalità di calcolo dei requisiti che disciplinano i trasferimenti, né può sussistere il sospetto che la vita di tante famiglie e la regolarità e la serenità scolastica siano pregiudicate da un algoritmo sbagliato. Ci uniamo quindi agli insegnanti e alle sigle sindacali che chiedono che con estrema urgenza siano

resi noti i criteri di calcolo dell'algoritmo e che ogni passaggio venga effettuato con estrema trasparenza. E' tempo di rispondere alle persone con serietà e per farlo c'è un solo modo: rimettere mano al sistema, adeguare l'algoritmo ai criteri concordati nell'accordo sulla mobilità e rifare le operazioni, con un notevole risparmio

Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione “Consultazione nuova mobilità 2016” compare la scritta *“Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine.* **Un modello matematico che cambia la vita delle persone ( insegnanti trasferiti e le loro famiglie) non può essere tenuto nascosto è una questione di rispetto democratico verso il popolo.**

Nonostante il contratto sulla mobilità per l'a.s. 2016/17 del personale docente sia ricco di particolari, Amministrazione e sindacati non hanno messo nero su bianco il funzionamento dell'algoritmo che ha destinato verso le mete più disparate i docenti sottoposti ai trasferimenti per ambito territoriale su ambito nazionale. L'algoritmo, dunque, dipende dai dati già immessi dal MIUR che “ si intrecciano” con i dati immessi dai docenti per arrivare ad un risultato corrispondente. Basterebbe fare questa semplice verifica: ad ogni esecuzione del codice con in pasto il file in ingresso, se tutti ottengono esattamente lo stesso **file di uscita** degli esiti (**output**) allora la procedura di mobilità sarebbe **validata**. Si parla tanto di **trasparenza**, di **open data**, **open source**, **coding** poi però non si sa chi scrive il **codice** per il Miur e con quali criteri sia stato assegnato una gara così delicata. I requisiti minimi per l'**affidamento** dovrebbero essere proprio la **trasparenza** e il **codice sorgente** reso disponibile per qualsiasi **verifica e test**.

Il presente ricorso appare, quindi, munito del sufficiente *fumus*, come si evince nell'articolata enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente

dagli illegittimi comportamenti posti in essere dalle Amministrazioni in danno della Docente Sanfratello.

### QUANTO AL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della docente Sanfratello ad essere assegnata nella provincia di Palermo previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, come la ricorrente, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi. Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Modena. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione ai fini della mobilità 2016/2017 discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede vicina a quella di residenza della propria famiglia, soprattutto in un momento di stravolgimento della vita familiare determinata dalla presenza di figli minori. **Come si è avuto modo di spiegare in narrativa, la docente è madre di due minori, la cui cura, oltre a richiedere l'ovvia ed imprescindibile presenza della mamma, richiede la necessaria compresenza del papà.** Non solo. La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione in Provincia di Palermo, pertanto, nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata **triennale** della mobilità, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili

legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che “le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) **l'adempimento della sua essenziale funzione familiare**”. Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che “**le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione**”, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata “non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre, coniuge e figlio; **questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino**” (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91). Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che tutela fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare “*la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*” e di “*proteggere*” la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari. Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di mobilità, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale (vista l'avvenuta assegnazione) e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della docente ad essere assegnata ad un'istituzione scolastica dell'Emilia, con il rischio grave ed imminente che la stessa, mamma di due minori, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in ispecie, per i propri bimbi. La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza ed attualità del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, della maternità, paternità e dell'infanzia. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che non è non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al



quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarà già leso nelle more del giudizio ordinario. L'atto contestato quanto agli interessi qui rappresentati provoca, inoltre, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino *il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività*. Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe e sta verificando i suoi effetti lesivi, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79). **E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.** Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza. **La mobilità ha validità triennale infatti.** Oltretutto nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti si riverberano ancora oggi e che comporteranno ancora un più grave nocumento alla ricorrente, rappresentato dalla mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale che costringerà la docente così ad occupare una cattedra presso ambito che in realtà non le spettava. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta



Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza. **L'attualità del pregiudizio è determinata ed integrata dal trasferimento presso l'ambito Emilia. Mentre, l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza — sulla sfera personale, familiare ed economica dell'istante.**

#### **Quanto al periculum dal punto di vista economico:**

Un computo semplice per capire il disastro che si sta consumando in danno della ricorrente:

1. Il docente italiano ha uno stipendio medio di circa 1.400,00 Euro mensili.
2. Una volta trasferito, dovrà inevitabilmente prendere in locazione un immobile.
3. Secondo il mercato immobiliare delle locazioni, il prezzo di tali contratti si aggira tra gli 800,00 euro (abitazione dignitosa).
4. Quindi, facendo un rapido calcolo matematico:  $1500,00 - 800,00 = 600,00$ .
5. Con le residue 600,00 Euro il docente dovrà coprire i costi relativi alle utenze (circa 200,00 euro mensili), al proprio sostentamento alimentare (circa 200,00 mensili) ed agli spostamenti mensili per poter riabbracciare i propri cari, principalmente i figli minori (200 euro settimanali costi biglietti aerei). Oltre le varie ed eventuali (farmaci, spese mediche, trasporti, benzina etc etc)
6. Quindi  $600,00 - 200,00 = 400,00$  -  $400,00 - 200,00 \times 4$  settimane: - 600,00.
7. Queste spese devono coniugarsi con il mutuo prima casa che paga la ricorrente, oltre l'affitto dell'immobile.
8. Orbene, alla fine del mese il docente sarà sotto di ben Euro 600,00, con l'inevitabile conseguenza che dovrà richiedere, se gli va bene, il supporto economico di amici e parenti (per i fortunati che hanno il coniuge impiegato. Si pensi ai docenti che hanno i coniugi disoccupati, cassaintegrati, licenziati).

Alla ricorrente non rimarrà più nulla. Un impoverimento becero legittimato da scelte irrazionali in perfetta antitesi con l'art. 36 della costituzione.

Da qui la violazione del principio di giusta retribuzione di matrice costituzionale. È il principio, affermato nell'art. 36, comma 1, Cost., in forza del quale: *Il lavoratore ha*

*diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.*

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Marti, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI ANCONA IN FUNZIONE DI  
GIUDICE DEL LAVORO**

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In ordine al “*fumus boni iuris*”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della Docente SANFRATELLO all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di PALERMO, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta.
- 2) In via principale dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della docente nell'ambito territoriale EMILIA e conseguentemente condannare l'amministrazione resistente ad assegnare la docente nel primo ambito elencato dalla docente SANFRATELLO – come preferenza – nell'istanza di trasferimento allegata.
- 3) In via principale, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'EMILIA ROMAGNA assegnando anche temporaneamente e con riserva la docente SANFRATELLO presso l'Ufficio Scolastico Regionale SICILIA / Ambito Territoriale della Provincia di PALERMO, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto

soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

- 4) Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 pubblicata e, quindi, dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 del punteggio maturato, dell'anzianità maturata e dei titoli illegittimamente omessi dalle amministrazioni procedenti in favore dei docenti provenienti da GM per i quali si è concretizzata l'illegittima precedenza in danno della ricorrente.
- 5) Per l'effetto, accertare il diritto della docente all'assegnazione definitiva in SICILIA, in alternativa, in ambito vicino alla propria sede di residenza.
- 6) Pur trattandosi di mobilità e non già di materia attinente ai trasferimenti, essendo stata normata dal CCNI 2016/2017 quale **assegnazione in Ambiti su opzione** del docente e non già su dictat datoriale, si impugna, in via cautelativa, il trasferimento avvenuto nell'Ambito MARCHE, in quanto illegittimo per i motivi su esposti in narrativa e si chiede l'annullamento dello stesso.
- 7) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR.
- 8) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito.
- 9) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore dell'infrascritto patrocinio.
- 10) Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.
- 11) In subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari
- 12) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento



ANGELA MARIA FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.

- 13) Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

### **IN VIA ISTRUTTORIA:**

**Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:**

- 1. Domanda di mobilità.**
- 2. Graduatoria GAE.**
- 3. Precedenti giurisprudenziali resi in giudizi ex 700 analoghi a quello per cui oggi è causa.**
- 4. OM 241 del 08/04/2016.**
- 5. Certificato di famiglia.**
- 6. Certificato marito.**
- 7. Mutuo.**
- 8. Retta scolastica figlio.**
- 9. Precedente TAR Lazio che ha sospeso la mobilità, attesi i requisiti del periculum.**
- 10. CCNL comparto scuola.**
- 11. Bollettini trasferimenti**

Palermo, addì 14 novembre 2016

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

**DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DELL'ESENZIONE DEL  
CONTRIBUTO UNIFICATO**



ANGELA MARIA FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura pari ad Euro 259,00 a mezzo pagamento telematico effettuato presso il sito pst Giustizia. ( identificativo pagamento :72E000GLBO3BDSGUQY4AJFTX6LR97N224JH )

Palermo, addì 14 novembre 2016

*Avv. Angela Maria Fasano*

*avv. Stefania Fasano*